

CODEX

collana diretta da PAOLO LORDO

demanio, beni pubblici

CDX44

# IL CODICE DELLE CAVE E MINIERE

**dicembre 2018**

**GUIDA NORMATIVA  
(esclusi i Piani cave regionali e provinciali)  
E RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE**

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-260-4

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DELLE CAVE E MINIERE

## dicembre 2018

GUIDA NORMATIVA  
(esclusi i Piani cave regionali e provinciali)  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti statali e regionali di rango normativo ed attuativo in materia di CAVE, MINIERE E TORBIERE. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e consolidato. Il compendio di giurisprudenza a corredo del corpus normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.**

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 20 dicembre 2018 | materia: demanio, beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 45 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX44 | ISBN 978-88-6907-260-4 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - [www.exeo.it](http://www.exeo.it) - [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it)

Nulla è innovato:

- a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria;
- b) alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;
- c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.

Art. 65.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

## **Regio Decreto Legge 19 ottobre 1927, n. 1923. Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica**

(G.U. 26 ottobre 1927, n. 248)

CONVERTITO IN LEGGE CON L. 13 MAGGIO 1928, N. 1120. TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

Art. 1.

Gli esercenti stabilimenti mineralurgici e metallurgici sono tenuti a denunciare, periodicamente o saltuariamente secondo che verrà loro richiesto, al Ministero dell'economia nazionale ed all'Istituto centrale di statistica i dati relativi alla produzione avvenuta negli stabilimenti medesimi.

Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica può provvedere alla raccolta dei dati suddetti sia direttamente, sia a mezzo degli enti o delle associazioni sindacali, di cui all'art. 9 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 3.

I dati, le notizie, i chiarimenti così ottenuti sono vincolati al più scrupoloso segreto d'ufficio a sensi dell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia nazionale e l'Istituto centrale di statistica stabiliranno le norme in base alle quali saranno raccolte ed elaborate le notizie statistiche di cui al presente decreto.

Art. 5.

Coloro che per sé, o come rappresentanti degli esercenti stabilimenti mineralurgici o metallurgici, non forniscano le notizie loro richieste o le forniscano scientemente errate saranno passibili della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà trasmesso al parlamento per la conversione in legge.

### **Regio Decreto 18 dicembre 1927, n. 2717. Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave.**

(G.U. 2 febbraio 1928, n. 27).

TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

Art. 1.

Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.

Art. 2.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

### **Decreto Ministeriale 30 gennaio 1928. Denuncia dello stato dei lavori e dei risultati ottenuti nelle miniere e ricerche minerarie.**

(G.U. 16 febbraio 1928, n. 39)

TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

Art. unico

Gli esercenti di miniere ed i titolari di permessi di ricerche minerarie sono tenuti a comunicare, ogni due mesi, al capo del rispettivo distretto minerario un rapporto sul

procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, fornendo ogni altra notizia che interessi l'andamento generale della propria industria.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno.

## **Regio Decreto Legge 15 giugno 1936, n. 1347. Provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere.**

(G.U. 17 luglio 1936, n. 164).

CONVERTITO DALLA L. 25 GENNAIO 1937, N. 218. TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

### Art. 1.

Senza pregiudizio di quanto dispongono il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1143, in ordine alla ricerca e coltivazione delle miniere, ed il regio decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, sull'approvvigionamento dei prodotti minerari, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, per i quali i lavori non siano stati iniziati nei termini prescritti, o siano sospesi senza l'autorizzazione ministeriale preveduta dall'art. 26 del suddetto regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, o non siano condotti con mezzi adeguati alla natura ed importanza del giacimento, cessano di avere vigore.

La dichiarazione di decadenza relativa è fatta, entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il consiglio superiore delle miniere.

### Art. 2.

Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato al distretto minerario competente il programma di lavori che ciascun concessionario intende svolgere nell'anno successivo.

Il capo del distretto minerario può, non oltre il mese di febbraio, disporre varianti al programma suddetto. Decorso detto termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi, s'intende approvato.

Contro le determinazioni del capo del distretto, è ammesso ricorso, nel termine di giorni trenta, al Ministro per le corporazioni che decide sentito il consiglio superiore delle miniere.

La mancata presentazione del programma di lavori o la inosservanza di esso può costituire causa di decadenza ai termini dell'art. 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

### Art. 3.

Ai provvedimenti di revoca dei permessi di ricerca si applica la disposizione dell'art. 9, comma quarto, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ed a quelli di revoca delle concessioni la disposizione dell'art. 41, comma secondo, dello stesso regio decreto.

Il presente decreto, che sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

**Regio Decreto Legge 20 febbraio 1939, n. 318. Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica.**

(G.U. 28 febbraio 1939, n. 49, S.O.)

CONVERTITO DALLA L. 2 GIUGNO 1939, N. 739. TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

**Art. 1.**

La ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e di gas comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione di energia elettrica, esistenti nel territorio delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, sono riservate alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Fuori del territorio predetto i permessi di ricerca e le concessioni per coltivazione di giacimenti minerari di vapori e di gas di cui al comma precedente, sono accordati dal Ministro per le corporazioni dopo aver inteso il Ministro per le comunicazioni.

**Art. 2.**

Il Ministro per le corporazioni, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e di gas di cui al precedente art. 1, può a termini dell'art. 18 lettera f) del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, fare obbligo al concessionario di utilizzare in tutto od in parte detti vapori o gas per la produzione di energia elettrica.

Uguale obbligo può essere imposto ai concessionari con decreto Ministeriale successivo a quello di concessione, quando in quest'ultimo ne sia fatta espressa riserva, e su parere conforme del Consiglio superiore delle miniere.

Nei casi indicati nei commi precedenti, il Ministro per le corporazioni, inteso il Ministro per le finanze, può altresì fare obbligo ai concessionari di cedere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per i bisogni dell'esercizio ferroviario, parte dell'energia prodotta. Le condizioni per tali cessioni saranno stabilite d'accordo fra l'Amministrazione predetta e il concessionario interessato.

**Art. 3.**

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a promuovere la costituzione di un Ente, anche nella forma di società anonima, per l'esercizio delle ricerche e della coltivazione dei giacimenti minerari di cui al presente decreto, ed assumere partecipazione nell'ente medesimo.

Nel caso di costituzione di una società anonima, l'atto costitutivo e lo statuto possono accordare voto plurimo nelle assemblee generali ad una particolare categoria di azioni, la cui sottoscrizione è riservata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Non si applicano in tal caso, le limitazioni del Regio decreto-legge 24 aprile 1938, n. 698 e la società può essere

dispensata, con determinazione del Ministro per le finanze, dalla condizione di cui all'art. 12, n. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 4.

L'incorporazione nell'ente o società, di cui al precedente art. 3, di società attualmente concessionarie della ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari attribuiti ai sensi dell'art. 1 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché l'apporto o cessione di attività appartenenti alle predette società concessionarie, possono essere dichiarati di pubblico interesse con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

Alla incorporazione od alla concentrazione per via di apporto o di cessione di attività delle aziende sociali di cui al precedente comma, quando siano state dichiarate di pubblico interesse, e ai contemporanei aumenti di capitale, per facilitare l'incorporazione o la concentrazione e in occasione di queste, si applicano le imposte fisse di registro e di ipoteca di L. 20.

Con lo stesso decreto che dichiara il pubblico interesse, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre che i termini stabiliti negli artt. 101 e 195 del Codice di commercio siano ridotti fino a 15 giorni, prescrivendo, ove sia il caso, determinate forme complementari di pubblicità delle deliberazioni e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione. L'atto costitutivo dell'ente o società di cui all'art. 3 sarà registrato con l'imposta fissa di registro di L. 20. Per l'atto medesimo e per gli atti occorrenti per le operazioni di incorporazione e di concentrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380. Le agevolazioni di cui ai precedenti comma del presente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 1940.

All'ente o società di cui all'art. 3 è accordata l'esenzione dai tributi doganali per i macchinari importati dall'estero; necessari per i nuovi impianti di ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari, nel caso in cui i macchinari stessi non possano esser; fabbricati nel Regno.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

## **Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, n. 216. Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia.**

(G.U. 21 aprile 1947, n. 92)

TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO



Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;  
Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1678;  
Vista la legge 12 febbraio 1942, n. 282;  
Vista la legge 21 dicembre 1942, n. 1783;  
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, e per la grazia e giustizia;  
Ha sanzionato e promulga:

Art. unico

I contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia, contemplati dall'art. 55 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo di tempo necessario ad assicurare una conveniente gestione delle miniere stesse e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1956.

Il contratto di proroga non ha effetto né fra le parti, né in confronto dei terzi, se non ne sia stata preventivamente autorizzata la stipulazione dall'Alto Commissario per la Sicilia, sentito l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## **Decreto Ministeriale 10 luglio 1951. Delega rilasciata agli ingegneri capi dei Distretti minerari in materia mineraria**

(G.U. 21 agosto 1951, n. 190)

TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 5 e 12 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;  
Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;  
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1941, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze per le quali sia stato rilasciato il permesso;  
Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1944, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è stata delegata la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche minerarie per le sostanze minerali ed energia del sottosuolo appartenenti alla prima categoria di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi;  
Ritenuta l'opportunità di dettare nuove norme in materia;

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è delegata, con le limitazioni contemplate nell'articolo seguente, la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi, delle sostanze radioattive, delle acque minerali e termali, dei vapori e gas.

È parimenti delegata agli ingegneri capi dei Distretti minerali la facoltà di accordare la modificazione di aree e la proroga di permessi di ricerca per le sostanze minerali alle quali si riferisce la delega di cui al precedente comma.

Art. 2.

La facoltà di rilasciare i permessi, loro proroghe o modifiche di limiti, qualunque sia la sostanza minerale ricercata, è riservata al Ministro per l'industria e per il commercio, se le istanze relative sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 3.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, fatta eccezione per le sostanze radioattive, i vapori e gas, ed i combustibili liquidi e gassosi.

Art. 4.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere) copia delle determinazioni con le quali sono accordati, modificati nelle loro aree, o prorogati, i permessi di ricerca indicati nell'art. 1 e le autorizzazioni di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dallo stesso giorno cessano di avere vigore il D.M. 1° luglio 1941 e il D.M. 10 ottobre 1944.

## **Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574. Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.**

(G.U. 13 giugno 1958, n. 140).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/12/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.P.R. 31 MARZO 1972, N. 195

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

#### Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

- a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;
- b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
- c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario .

Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

#### Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche; geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie

cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base .

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

#### Art. 6.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

#### Art. 8.

## LAZIO

### **Legge Regionale 30 novembre 2001, n. 30. Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale.**

(B.U. 10 dicembre 2001, n. 34, S.O. n. 6)

TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

Art. 1.

1. In presenza di vincoli paesistici ed ambientali previsti dalle leggi statali e regionali vigenti, imposti successivamente al legittimo inizio di un attività estrattiva l'esercente che:

a) abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27, senza ottenere dall'amministrazione regionale un'espressa pronuncia nei termini ivi previsti, riprende i lavori alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, ed inoltra una nuova domanda ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 5;

b) non abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma del citato articolo 39, comma 4, della L.R. n. 27/1993, può riprendere i lavori solo dopo aver inoltrato la domanda ai sensi del comma 2 ed avere ottenuto dall'amministrazione regionale il relativo nulla osta.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltra domanda alla struttura regionale competente in materia di cave al fine di ottenere il nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, e, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tutela paesistica ed a quella competente in materia ambientale per il rilascio, rispettivamente, dell'autorizzazione paesistica e della pronuncia relativa alla procedura di verifica o del giudizio di compatibilità ambientale. Alla domanda sono allegati:

a) progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo;

b) progetto di recupero ambientale, qualora non sia già incluso nel progetto di cui alla lettera a);

c) relazione tecnico-economica, qualora non sia già inclusa nel progetto di cui alla lettera a);

d) studio di inserimento paesistico, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche, ad esclusione dei casi in cui, ai sensi della lettera e), è allegato lo studio per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

- e) studio per la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) ovvero studio per la VIA, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche e dall'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
3. Per le cave per le quali sia necessario lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesistica è acquisita all'interno della procedura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, della L.R. n. 24/1998.
4. La struttura regionale competente in materia di cave, accertato il legittimo inizio dell'attività estrattiva, previo parere della commissione regionale consultiva per le attività estrattive di cui alla L.R. n. 27/1993 e acquisite le determinazioni paesistiche ed ambientali entro i termini previsti dalla vigente normativa, si esprime in merito alla domanda di nulla osta di cui al comma 2 entro quindici giorni dalle acquisizioni stesse.
5. Qualora l'esercente di cui al comma 1, lettera a), non abbia presentato la domanda ai sensi del comma 2 i lavori di coltivazione di cava cessano.
6. Nel caso di adozione di un provvedimento di diniego del nulla osta da parte della struttura regionale competente in materia di cave, l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b), è tenuto alla sistemazione dell'area.
7. Possono riprendere i lavori di coltivazione di cava gli esercenti nei confronti dei quali, pur non essendo intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, una pronuncia definitiva dell'autorità giurisdizionale sui provvedimenti adottati dal comune nei casi in cui l'amministrazione regionale non si sia espressamente pronunciata nei termini di cui all'articolo 39 della L.R. n. 27/1993, siano state rilasciate, alla medesima data, le determinazioni paesistiche ed ambientali da parte delle competenti strutture regionali.
8. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di comprensori estrattivi per i quali è già intervenuta autorizzazione regionale ai comuni per la pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1993; non si applica altresì ai parchi ed alle riserve istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 ed alle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.

Art. 2 Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17. Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.**

(B.U. 20 dicembre 2004, n. 35, S.O. n. 6)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/12/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 22 OTTOBRE 2018, N. 7

## Capo I - Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'attività estrattiva di materiali di cava e torbiera nonché la programmazione dell'attività stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione socio-economica, ambientale, paesaggistica e territoriale regionale.

2. La presente legge persegue la finalità di:

- a) privilegiare, in confronto all'apertura di nuove cave e torbiere, l'ampliamento delle attività estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili;
- b) favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare la visibilità paesaggistica dell'attività estrattiva;
- c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, privilegiando i siti estrattivi che svolgono anche attività di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento dei connessi impianti.

### Art. 2 Obiettivi prioritari.

1. Costituiscono obiettivi prioritari della presente legge:

- a) la tutela e la sicurezza del lavoro;
- b) lo sviluppo dell'occupazione, nel rispetto delle attività economiche preesistenti;
- c) la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese;
- d) la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

### Art. 3 Classificazione dei materiali di cava e torbiera.

1. I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nei seguenti gruppi:

- a) materiali da costruzione edile;
- b) materiali destinati ad attività industriali;
- c) materiali ornamentali.

### Art. 4 Materiali rari.

1. Ai fini della presente legge sono considerati rari i materiali di cava e torbiera, classificati ai sensi dell'articolo 3, litoidi o sciolti, che presentano scarsa disponibilità in affioramento, difficoltà nell'estrazione ed alto valore merceologico.

2. Precisamente, sono considerati materiali rari:

- a) calcari ornamentali, da taglio e da calce;
- b) arenarie da taglio;
- c) gesso;
- d) lave per pietrisco;

- e) lave e materiali vulcanici ornamentali;
- f) farina fossile;
- g) travertini ed alabastri calcarei;
- h) pomici lapillo;
- i) sabbie silicee con contenuto in  $\text{SiO}_2 > 60$  per cento.

3. Per mutate esigenze di mercato, ambientali o vincolistiche, la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, aggiorna l'elenco di cui al comma 2, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive, ambiente ed urbanistica.

4. L'elenco di cui al comma 2 è, comunque, aggiornato ogni cinque anni, con la procedura prevista al comma 3.

#### Art. 5 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "attività di ricerca di materiali di cava e torbiera" il complesso dei lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisico-merceologiche, in particolare, attraverso:

- 1) campionature superficiali;
- 2) piccole trincee;
- 3) rilievi geofisici;
- 4) sondaggi geognostici;
- 5) prove industriali su campioni di minerale;

b) "attività di coltivazione di cava e torbiera" l'attività di escavazione dei materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto o trasformato;

c) "attività estrattive" le attività di cui alle lettere a) e b);

d) "ampliamento" l'estensione dell'attività di cui alla lettera b) a profondità maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non rientranti nel piano di coltivazione autorizzato, che non implichi una soluzione di continuità giacimentologica, pur in presenza di soluzione di continuità topografica, dei lavori di escavazione:

e) "piano di ricerca" il piano per l'individuazione di un giacimento su un'area che prevede, in particolare:

- 1) il complesso estrattivo;
- 2) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
- 3) le discariche dei materiali di risulta;
- 4) le eventuali strade di servizio;
- 5) gli interventi di recupero ambientale;

f) "piano di coltivazione e di recupero ambientale" il piano di sfruttamento estrattivo di un'area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla lettera e):

1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanee, ubicati nel perimetro della cava o torbiera o esterni allo stesso, purché di proprietà del titolare dell'autorizzazione e asserviti, quali pertinenze minerarie, solo alle esigenze della cava o torbiera stessa;

2) gli impianti di seconda lavorazione o trasformazione, limitatamente alla durata dell'autorizzazione e in quanto compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, ubicati nel perimetro della cava o torbiera.



Capo II - Valorizzazione, programmazione e disciplina regolamentare delle attività estrattive.  
Organismo tecnico - amministrativo di supporto

Art. 6 Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all'attività estrattiva.

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, promuove:

a) iniziative dirette alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e, in particolare, delle pietre ornamentali;

b) iniziative dirette alla diffusione e alla valorizzazione dei materiali alternativi nonché al riutilizzo dei materiali da costruzione provenienti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi;

c) iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si esplicano, tra l'altro, nell'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione professionale, nel finanziamento di studi, rilevazioni, ricerche e pubblicazioni, nonché nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative, anche all'estero, organizzate da altri soggetti pubblici e privati.

3. I comuni, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche, realizzano gli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e per il potenziamento delle strutture produttive indicati dal piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 9, secondo i criteri determinati dal piano stesso.

Art. 7 Regolamenti.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento regionale di attuazione della legge stessa.

2. Il regolamento regionale, in particolare, disciplina:

a) la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12, contenente tra l'altro:

1) il piano di ricerca della cava o della torbiera;

2) il piano di coltivazione e di recupero ambientale dell'area interessata;

3) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;

4) lo studio di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale;

5) la relazione sui contenuti tecnici ed economici dell'intervento estrattivo;

6) il titolo comprovante la disponibilità dell'area interessata;

b) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua prevista all'articolo 17, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse di cui all'articolo 20, nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi;

c) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attività estrattive di cui all'articolo 8.

3. I comuni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità per la presentazione della domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di ricerca di materiali di cava e

- a) la legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 (Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6: Istituzione del Museo Minerario regionale);
  - b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1998, n. 14, e della legge regionale 16 novembre 1999, n. 34);
  - c) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 del Reg. 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta);
  - d) il numero 8 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Reg. 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione).
3. Il Museo Minerario regionale, istituito dalla L.R. n. 6/1992, è soppresso e i suoi organi sono sciolti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini per il trasferimento delle funzioni e delle dotazioni finanziarie e strumentali del Museo Minerario alla Regione, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

**Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2018, n. 218.  
Approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle  
domande nonché delle norme tecniche e amministrative per il rilascio  
dell'autorizzazione all'attività di asportazione di materiali litoidi dagli  
alvei ai sensi della legge regionale n. 5/2008 e della legge regionale n.  
23/2017.**

(B.U. 20 marzo 2018, n. 12)

TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di approvare i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché delle norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei

materiali litoidi dagli alvei comprese le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie previste, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione.

Allegato: Omissis

## VENETO

### **Legge Regionale 21 marzo 1983, n. 15. Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali.**

(B.U. 25 marzo 1983, n. 13).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/12/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 5 MARZO 1987, N. 17

#### Art. 1.

È attribuita alla Giunta regionale la competenza a esercitare le funzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, nn. 302 e 303, in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente alle cave e alle acque minerali e termali, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 9, primo comma, 50, 61 e 62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare rientrano fra le funzioni trasferite ai sensi del primo comma, la vigilanza, nonché l'applicazione delle norme di carattere tecnico e antinfortunistico anche sull'impiego degli esplosivi, sulle distanze di sicurezza dei lavori estrattivi e sulle perforazioni.

Restano ferme le competenze degli organi statali, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 616/1977, in materia di pubblica sicurezza di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

#### Art. 2.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo la Giunta regionale si avvale:

a) relativamente all'attività istruttoria, tecnica e amministrativa, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali e, in quanto occorra, degli altri uffici regionali;

b) relativamente all'attività consultiva, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, nonché, limitatamente a quella già di competenza del Consiglio superiore delle miniere, della Commissione tecnica regionale per le attività di cava, prevista dall'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

c) relativamente all'accertamento delle infrazioni, di funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, appositamente incaricati;

d) relativamente alle incombenze di ordine igienico-sanitario, di funzionari medici della Regione e, previa intesa con i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie, dei funzionari medici da queste dipendenti, i quali non possono rifiutare la loro opera.

La Giunta regionale può, con propria deliberazione, delegare l'emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, al dirigente coordinatore e a funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, che vi provvedono in conformità alle direttive della Giunta medesima e sotto la sua vigilanza.

Agli atti emanati su delega della Giunta regionale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 7, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Art. 3.

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), e i funzionari medici di cui all'art. 2, lett. d), hanno diritto di visitare le cave e le miniere di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. I direttori delle suddette cave e miniere e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie e i dati necessari.

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 3 bis.

Le spese per gli interventi regionali in materia di polizia mineraria, eseguiti nell'interesse dei privati, relativi alle cave, acque minerali e termali, nonché per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca, o per atti amministrativi a essi connessi, sono a carico del richiedente.

La liquidazione è effettuata con il provvedimento richiesto, o con atto separato del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta stessa.

Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4.

È abrogata la disposizione di cui all'art. 3, lett. b), della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15.

## **Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 38. Disposizioni per la gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine.**

(B.U. 5 dicembre 2014, n. 116)

TESTO VIGENTE AL 20/12/2018

Art. 1 Competenza regionale nella gestione del litorale veneto.

1. La Regione del Veneto provvede direttamente alla gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine al largo esclusivamente con le procedure di cui al

di rinuncia, salvo il potere di ordinare, come si è detto, eventuali misure per la messa in sicurezza o la conservazione del sito, e di far valere la pretesa risarcitoria con gli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento. Nel caso di specie, pertanto, l'atto di sospensione adottato dalla Regione si rivela senz'altro illegittimo, perché adottato in carenza di potere. Esso, come tale, è inidoneo a sortire alcun effetto interruttivo o sospensivo sul termine di quaranta giorni previsto per la conclusione del procedimento che ha avvio con la dichiarazione di rinuncia. Tra la rinuncia alla concessione e l'eventuale obbligo in capo alla società di risarcire il menzionato danno ambientale non vi è infatti alcun nesso di pregiudizialità né logica, né giuridica.»

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.669 del 30/06/2011 - Relatore: Marco Lensi - Presidente: Rosa Panunzio

**Sintesi: È illegittima la sospensione cautelare dell'attività estrattiva disposta senza indicare le ragioni di urgenza che la possano legittimare.**

Estratto: «Deve ritenersi la natura provvedimento dell'atto impugnato nella sola parte in cui dispone la sospensione cautelare dell'attività estrattiva, in quanto tale determinazione incide immediatamente sugli interessi della ricorrente. Il ricorso, in tale parte, deve essere accolto, stante la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente in ordine al fatto che non sono state sufficientemente indicate nell'atto impugnato le ragioni di urgenza che potessero legittimare la sospensione cautelare contestata, risultando pertanto violato il contraddittorio e lesa il diritto di partecipazione al procedimento della società ricorrente avuto riguardo alla disposta sospensione dell'attività estrattiva.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SOSTANZE ESTRAIBILI**

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.162 del 17/01/2012 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Adriano Leo

**Sintesi: Nel computo del materiale estratto dalla cava non deve essere computato il c.d. «cappellaccio» ossia il terreno superficiale che viene scavato per poter raggiungere lo strato di materiale effettivamente commerciabile e che, non avendo destinazione commerciale, viene riutilizzato al momento dei lavori di riempimento al termine dell'attività di cava nell'ambito del recupero ambientale.**

Estratto: «All'esito della c.t.u. emergeva che il quantitativo di materiale estratto non era superiore a quello autorizzato dalla Provincia di Como poiché era stato calcolato anche il terreno superficiale noto in gergo tecnico come cappellaccio che non può avere una destinazione commerciale, ma che viene riutilizzato al momento dei lavori di riempimento al termine dell'attività di cava nell'ambito del recupero ambientale. Sottraendo il volume riconducibile all'escavazione del cappellaccio indispensabile per poter raggiungere lo strato di sabbia e ghiaia e valutato in mc. 7101 il materiale suscettibile di utilizzazione economica

cui si riferisce l'autorizzazione all'estrazione risulta pari a mc. 24.861 e quindi inferiore ai mc. 28.500 consentiti. Mentre per quanto attiene al rispetto dei profili di cava, la difformità della morfologia delle escavazioni effettuate confrontata con quella che doveva risultare dal progetto di coltivazione appare confermata. Il c.t.u. aggiunge in merito una postilla che si riferisce al fatto che le operazioni di recupero ambientale non erano state concluse e quindi i profili rilevati non avevano un carattere definitivo. La difformità in questione era notevole avendo comportato uno scostamento fino a 70 metri rispetto al limite che era stato fissato con uno spostamento materiale fuori dell'area autorizzata pari a mc. 155.000 circa. Pertanto non si possono accogliere completamente né le conclusioni della società ricorrente, né quelle dell'amministrazione comunale resistente: la prima prende spunto dall'ovvia constatazione del c.t.u. circa il carattere non definitivo del ripristino ambientale per censurare il rilievo attinente alle escavazioni avvenute in aree non consentite soprattutto in direzione di un'area che era stata preservata perché ritenuta di maggior pregio ambientale; la seconda vuole sostenere che l'autorizzazione ineriva ad un volume di materiale ricomprensivo anche il c.d. cappellaccio, mentre dalla convenzione risulta che l'autorizzazione riguardava la sabbia e la ghiaia anche perché il contributo da corrispondere al Comune non poteva che riguardare materiale che la società poteva commerciare. In conclusione le ordinanze impugnate erano almeno in parte fondate e pertanto non possono essere annullate; infatti, soccorre in merito il fondamentale principio giurisprudenziale secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall'annullamento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, 4243/2010; 6301/2004, TAR Campania 1966/2011). Ciò comporta anche il rigetto della richiesta di risarcimento danni presentata dalla società ricorrente poiché l'aver condotto l'attività estrattiva in difformità dalle prescrizioni presenti nell'autorizzazione provinciale e nella successiva convenzione con il Comune, ha legittimato l'emissione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'attività.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.801 del 01/06/2010  
- Relatore: Gabriele Carlotti - Presidente: Riccardo Virgilio

**Sintesi: Conformemente ai principi generali del diritto minerario, la L.R. Sicilia 54/56 riconosce al concessionario un preciso obbligo di coltivare la miniera e la mera facoltà di disporre delle sostanze estratte, se associate a quelle formanti oggetto della coltivazione.**

**Sintesi: Deve intendersi come sostanza associata esclusivamente il materiale, estratto insieme a quello oggetto di concessione e suscettibile di separata utilizzazione, la cui lavorazione non comporti una violazione del prioritario obbligo di coltivare il minerale al quale si riferisce il titolo ottenuto dal concessionario.**

**Sintesi: Nessun minerale può essere estratto dal concessionario di una miniera se la sua utilizzazione economica comporta una dispersione, anche minima, del materiale oggetto di concessione.**

Estratto: «Per un corretto esame delle questioni devolute alla cognizione del Collegio occorre muovere da alcune fondamentali osservazioni in punto di diritto. In primo luogo va rilevato che dagli artt. 31, 32 e 48 della L.R. n. 54/1956 è desumibile, conformemente del resto ai ben noti principi generali del diritto minerario, un preciso obbligo del concessionario di coltivare la miniera (i giacimenti di salgemma sono infatti “giacimenti da miniera” ai sensi dell’art. 2, secondo comma, lett. c), della legge regionale sunnominata) e di estrarre la sostanza oggetto del titolo posseduto, con correlativo divieto di estendere la coltivazione a sostanze diverse da quelle indicate nel decreto di concessione; l’inosservanza di tali regole è, non a caso, sanzionata con la decadenza dall’assenso ottenuto. A fronte di tale obbligo di coltivazione (in relazione all’esatto contenuto del titolo minerario) la legge regionale riconosce al concessionario la facoltà di disporre delle sostanze estratte, se associate a quelle formanti oggetto della coltivazione. 9. - Orbene la congiunta considerazione dell’obbligo di estrarre il minerale oggetto di concessione e della facoltà di utilizzare le “sostanze associate” consente all’interprete di definire esattamente quest’ultima nozione. Deve invero intendersi come sostanza associata esclusivamente il materiale, estratto insieme a quello oggetto di concessione e suscettibile di separata utilizzazione, la cui lavorazione non comporti una violazione del prioritario obbligo di coltivare il minerale al quale si riferisce il titolo ottenuto dal concessionario. Tale minerale insomma (nella specie il salgemma) non può in alcun caso essere trattato dal concessionario come uno scarto delle lavorazioni. Non può, pertanto, qualificarsi come associata una sostanza la cui utilizzazione economica comporti una dispersione, anche minima, del materiale oggetto di concessione.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SUBENTRO**

TAR SARDEGNA n.918 del 12/09/2011 - Relatore: Gianluca Rovelli - Presidente: Aldo Ravalli

**Sintesi: Non può trovare accoglimento la pretesa di colui che, non essendo operatore del settore minerario, aspira a subentrare nella concessione per veder chiudere la miniera.**

Estratto: «La presente controversia è di agevole soluzione. Nel citato ricorso n. 1424/2003 la controversia era stata promossa dalla C. s.r.l., la quale, concorrente della T., ambiva al bene della vita che era stato assegnato alla stessa T. e cioè il subentro nella concessione. Nel caso che qui occupa il Collegio, la situazione è totalmente differente. La signora P. non ambisce, né potrebbe, al subentro nella concessione. L’interesse che persegue è quello di vedere chiudere la miniera. Tale pretesa non può trovare accoglimento.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

TAR VENETO, SEZIONE II n.2782 del 05/07/2010 - Relatore: Brunella Bruno - Presidente: Angelo De Zotti



**Sintesi: L'art. 16 della L.r. Veneto n. 44 del 1982 configura, in capo all'amministrazione proprietaria della cava, un obbligo di concludere il procedimento di adozione del nulla osta necessario per il trasferimento dell'autorizzazione per la coltivazione della cava.**

Estratto: «L'art. 16 della l. r. n. 44 del 1982 dispone che “la coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione” e che “la coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione” prevedendo, altresì, che “l'autorizzazione e la concessione non sono cedibili senza nulla osta del presidente della Provincia”; tali funzioni, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 43 della prefata legge, sono state demandate al Presidente della Giunta regionale “sino all'entrata in vigore del Piano provinciale dell'attività di cava». In forza di tali previsioni, l'odierno ricorrente ha presentato all'Amministrazione regionale, in data 15 aprile 2009, l'istanza volta a conseguire il nulla osta necessario per il trasferimento dell'autorizzazione per la coltivazione della cava. L'istanza suddetta non è stata riscontrata dall'Amministrazione che non ha provveduto all'adozione di alcun provvedimento entro il termine di conclusione del procedimento che, come evidenziato dalla stessa difesa di parte resistente, è stato individuato, con deliberazione della Giunta Regionale n.400 del 2000, in sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza (all.3 delle produzioni documentali della difesa dell'Amministrazione resistente). Nella fattispecie oggetto di giudizio non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con l'adozione del relativo provvedimento nei termini previsti.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ZONA VINCOLATA**

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.8683 del 19/07/2010 - Relatore: Pier Luigi Tomaiuoli - Presidente: Giorgio Giallombardo

**Sintesi: Nel caso in cui l'attività estrattiva sia svolta in area vincolata, l'art. 152 d. lgs. 42/2004 attribuisce alla P.A. il potere di disporre l'adeguamento delle cave, mediante la prescrizione di distanze, misure e varianti di progetto, laddove sia comunque possibile assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti dal d. lgs. cit.: ciò comporta che la P.A. deve vagliare la possibilità di contemperamento tra i contrapposti interessi del privato da una parte e di quello pubblico sotteso al vincolo dall'altra, adottando, laddove sia sufficiente a salvaguardare la tutela del secondo, le misure meno afflittive degli interessi del primo, secondo il noto principio di proporzionalità dell'agire amministrativo; tale valutazione, poi, deve essere adeguatamente tradotta nella motivazione del provvedimento amministrativo.**

**Sintesi: È illegittimo il provvedimento che nega il rinnovo dell'autorizzazione dell'attività estrattiva qualora non rechi una puntuale motivazione sull'impossibilità di adottare misure idonee a contemperare la prosecuzione di tale attività con la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici.**

Estratto: «Il ricorso è fondato, in primo luogo, sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 10 bis della legge 241/90 (che impone all'Autorità procedente, nei procedimenti ad istanza di parte e prima dell'adozione formale di un provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda), avendo l'Amministrazione direttamente proceduto alla emanazione dell'impugnato provvedimento di rigetto, così comprimendo una facoltà procedimentale espressamente introdotta dal legislatore del 2005 a tutela dell'interessato al fine di aumentarne il suo apporto partecipativo. Il ricorso è poi fondato sotto l'ulteriore profilo del difetto di motivazione del provvedimento impugnato alla luce del disposto di cui all'art. 152 del D. Lg.vo 42/2004 che consente all'Amministrazione di disporre l'adeguamento delle cave, mediante la prescrizione di distanze, misure e varianti di progetto, laddove sia comunque possibile assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti dal testo unico in questione. L'attribuzione di tale potere discrezionale impone alla P.A. di vagliare la possibilità di contemperamento tra i contrapposti interessi del privato da una parte e di quello pubblico sotteso al vincolo dall'altra, adottando, laddove sia sufficiente a salvaguardare la tutela del secondo, le misure meno afflittive degli interessi del primo, secondo il noto principio di proporzionalità dell'agire amministrativo; tale valutazione, poi, deve essere adeguatamente tradotta nella motivazione del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, peraltro, una motivazione congrua ed esaustiva deve (come sottolineato da questo Tribunale nell'ordinanza sospensiva di riesame) anche avere riguardo alla circostanza fattuale che la cava in esame risulta essere attiva da circa trent'anni, il che attribuisce maggiore spessore all'interesse pretensivo del privato oggetto della valutazione di contemperamento di cui si è detto sopra. Il provvedimento impugnato, non essendo sorretto da una motivazione conforme ai criteri testé illustrati, deve essere annullato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione nel rispetto della portata precettiva della presente statuizione.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> CAVE**

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.6595 del 05/06/2017 - Relatore: Ofelia Fratamico - Presidente: Elena Stanizzi

**Sintesi: Le cave fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato solo quando la disponibilità ne sia sottratta al proprietario del fondo ad opera dell'Autorità mineraria (art. 826 c.c.). Laddove ciò non sia avvenuto, una cava di proprietà dell'amministrazione comunale rientra nel patrimonio disponibile di quest'ultima, senza che neppure l'attività di recupero ambientale da svolgere nell'area possa incidere sulla predetta qualificazione.**

Estratto: «Con il ricorso in epigrafe la C.I.M. s.r.l., già affittuaria di una cava di proprietà del Comune di Marcellina, sita in località Cesalunga, ha lamentato, in primo luogo, l'illegittimità dell'uso da parte dell'Amministrazione Comunale dello strumento dell'autotutela esecutiva per il recupero della disponibilità della cava stessa, "non trattandosi né di demanio pubblico né di patrimonio indisponibile". Tale censura è fondata e deve essere accolta. In linea con precedenti pronunce da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 24 marzo 2016, n. 3764; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 8 novembre 2016n. 11057), va, infatti, ribadito, da un lato, che la c.d. autotutela patrimoniale delle pubbliche

amministrazioni è esercitabile esclusivamente nei confronti di beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile dell'Ente e che tale tipo di tutela non è, pertanto, assicurata con riguardo alla gestione dei beni appartenenti alla categoria del patrimonio disponibile, dall'altro lato, che " le cave fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato solo quando la disponibilità ne sia sottratta al proprietario del fondo ad opera dell'Autorità mineraria (art. 826 c.c.). Laddove ciò non sia avvenuto, una cava di proprietà dell'amministrazione comunale rientra nel patrimonio disponibile di quest'ultima" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 17 dicembre 2010 n. 27658), senza che neppure l'attività di recupero ambientale da svolgere nell'area possa incidere sulla predetta qualificazione.»

CORTE COSTITUZIONALE n.228 del 24/10/2016 - Relatore: Giuliano Amato - Presidente: Paolo Grossi

**Sintesi: È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 2, della L.R. Toscana 25 marzo 2015, n. 35 riconduce al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara i "beni stimati" di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina 1° febbraio 1751 (ossia, le cave insistenti negli agri marmiferi, che alla data dell'editto erano iscritte all'estimo da oltre venti anni a nome d'un privato e che ormai non sono coltivabili singolarmente, risultando in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche). Tale riconduzione - preordinata a sottoporre tutte le cave ad un medesimo regime concessorio ed evitare disfunzioni nelle procedure di gara - non corrisponde al diritto vivente (consolidatosi anche per effetto di plurisecolari inefficienze dell'amministrazione, che hanno impedito di porre ordine alla materia), né trova riscontro nel primo regolamento comunale di Carrara del 29 dicembre 1994 (che ha posto fine alla legislazione estense) o nella L.R. Toscana 28 febbraio 1995, n. 104 (in particolare, art. 1, commi 1 e 2); e dunque, si configura alla stregua di un'interpretazione autentica dell'editto teresiano, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente.**

Estratto: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. - l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati. La disposizione regionale - impugnata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa - riconduce al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara i "beni stimati" di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina 1° febbraio 1751 (ossia, le cave insistenti negli agri marmiferi, che alla data dell'editto erano iscritte all'estimo da oltre venti anni a nome d'un privato e che ormai non sono coltivabili singolarmente, risultando in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche). Tale riconduzione - preordinata a sottoporre tutte le cave ad un medesimo regime concessorio ed evitare disfunzioni nelle procedure di gara - non corrisponde al diritto vivente (consolidatosi anche per effetto di plurisecolari inefficienze dell'amministrazione, che hanno impedito di porre ordine alla materia), né trova riscontro nel primo regolamento comunale di Carrara del 29 dicembre 1994 (che ha posto fine alla legislazione estense) o nella legge reg. Toscana 28 febbraio 1995, n. 104 (in particolare, art. 1, commi 1 e 2); e dunque, si configura alla stregua di un'interpretazione

autentica dell'editto teresiano, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò esula dalle competenze regionali, poiché la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile ed è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartenga alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore regionale ha ecceduto i limiti della propria competenza, non in ragione degli interessi pubblici che ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.9963 del 24/09/2014 - Relatore: Domenico Lundini - Presidente: Antonino Savo Amodio

**Sintesi: Le cave rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato solo quando la disponibilità ne sia sottratta al proprietario del fondo ad opera dell'autorità mineraria (articolo 826 c.c.), mentre, qualora tale sottrazione non si sia avuta, una cava, se appartenente ad un comune, fa parte del patrimonio disponibile di quest'ultimo, con la conseguenza che essa può formare oggetto di negozi di diritto privato, non di concessioni amministrative.**

Estratto: «II. Come sopra risolta la questione della competenza, vengono in rilievo i profili di giurisdizione, sui quali d'altra parte si intrattiene (sebbene per sostenere essa stessa il difetto di giurisdizione del giudice adito) la società ricorrente sia nel ricorso introduttivo che nelle istanze cautelari (particolarmente in quella depositata l'8.5.2013). Al riguardo ritiene il Collegio che il ricorso ricada in un ambito cognitorio effettivamente riservato al giudice ordinario, dal momento che nella specie si controverte in ordine ad un atto dichiarativo di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 e ss. del codice civile avente rilievo paritetico e privatistico, senza implicazione di interessi legittimi ed esercizio di poteri autoritativi, essendosi quindi al di fuori della giurisdizione sia di legittimità che esclusiva del giudice amministrativo. La determinazione di risoluzione si riferisce, invero, al "contratto relativo alla convenzione disciplinante la attività estrattiva della cava Sacco" stipulata in data 17.1.2007, rep. n. 01/2007, tra il Comune di Villa Latina (proprietario del terreno) e la società ricorrente. La risoluzione stessa, che fa anche seguito a reiterate richieste di pagamento avanzate dal Comune predetto, trova alfine dichiarata ragione nel mancato pagamento di canoni insoluti per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 nonché per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012, per un totale di euro 126.000,00. D'altra parte, nella convenzione a monte "relativa ad attività estrattiva in località Sacco" del 17.1.2007 stipulata tra il Comune di Villa Latina e la società SOC.E.M. per la concessione del terreno e la determinazione del relativo compenso per il Comune, era stato espressamente previsto all'art. 6 che "la mancata corresponsione dei compensi entro 60 giorni dall'ultima misurazione comporterà il diritto alla risoluzione della presente convenzione", ferma restando "l'applicazione degli interessi moratori concordati nella misura dell'8% sulle somme dovute". Ciò stante, reputa il Collegio che il Comune, al di là del tenore formale dell'atto impugnato, abbia fatto sostanziale esplicitazione di posizioni soggettive privatistiche, rivenienti a livello paritario dalla convenzione sopra citata. Ed in effetti per giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato VI 13 giugno 2000, n. 3291; Cassazione civile sez. un. 24

teleologico, dall'esigenza di assicurare un corretto uso delle risorse nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e la massima conservazione della superficie agraria utilizzabile ai fini produttivi. Ciò senza considerare l'irragionevolezza di una interpretazione che finirebbe per avallare una discriminazione tra nuove cave e coltivazioni preesistenti non consentita alla luce del tenore del sopra richiamato art. 13.»

## **PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> RISCHI AMBIENTALI**

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1447 del 21/10/2011 - Relatore: Stefano Tenca -  
Presidente: Giorgio Calderoni

**Sintesi: Laddove nel corso dell'iter per l'approvazione del Piano cave venga denunciato un fatto avente specifica rilevanza sanitaria ed ambientale (nella specie, il superamento del limite per il cromo esavalente in uno dei punti sottoposti a periodico controllo), l'autorità regionale è tenuta a riesaminare compiutamente la connessione tra la profondità dello scavo ammessa ed il pericolo di contaminazione, esponendo altrimenti il Piano alla censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria.**

Estratto: «4. Fondata è invece l'ultima censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e ponderazione e per contraddittorietà, dato che l'estensione a tutta la superficie della possibilità di scavo in falda a 40 metri è stata accordata senza un'adeguata valutazione dell'incidenza della scelta sotto i profili ambientale e sanitario.4.1 Il primo rilievo avanzato dall'amministrazione comunale nei confronti della Provincia è stato da questa effettivamente affrontato. Tuttavia la vicenda del rischio di inquinamento, già di per sé meritevole di particolare attenzione, ha conosciuto un elemento nuovo illustrato dal Comune nella nota 18/1/2007 richiamata nell'esposizione in fatto. A fronte di tale fatto ulteriore (superamento del limite per il cromo esavalente in uno dei punti sottoposti a periodico controllo) è evidente che l'autorità regionale era tenuta a riesaminare compiutamente la connessione tra la profondità dello scavo ammessa ed il pericolo di contaminazione, mentre la previsione del monitoraggio semestrale è evidentemente funzionale al mantenimento di un elevato livello di attenzione, destinato a sfociare in azioni concrete (o comunque in rinnovate valutazioni) quando si registrano valori che oltrepassano la soglia fissata dalla legge.È vero che i pareri e le osservazioni dei Comuni nel procedimento in questione non sono vincolanti, ma l'aspetto segnalato ha una specifica rilevanza sanitaria ed ambientale e comportava l'obbligo di un approfondimento, del quale doveva essere dato espressamente (e diffusamente) conto. A tale condotta doveva indurre anche il già richiamato parere dell'autorità competente in materia paesaggistica (doc. 16 ricorrente) rilasciato il 13/12/2005.»

## **PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> STRALCIO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3345 del 06/06/2012 - Relatore: Francesca Quadri -  
Presidente: Calogero Piscitello

**Sintesi: Lo stralcio appare misura sproporzionata ove sussistano soluzioni alternative adeguate e sostenibili.**

Estratto: «7. A diverse conclusioni il Collegio ritiene di pervenire riguardo alla proposta di piano (adozione) della Provincia. La deliberazione n. 16 del 16.3.2004, recante approvazione della proposta del piano cave, enumera analiticamente tutte le osservazioni pervenute ed esaminate, tra cui quelle del Comune di Arcene, e rimanda, per le specifiche motivazioni di accoglimento o di reiezione, all'allegato A alla proposta. Nell'allegato A, in merito all'osservazione n. 170 del Comune di Arcene, viene esposta la motivazione dell'accoglimento parziale dell'osservazione, mediante lo stralcio del giacimento Gg30. Quanto alle criticità ambientali cui il T.a.r. fa riferimento, esse riguardano principalmente l'equilibrio idrogeologico della zona ed, in particolare, lo scavo in falda di aree già interessate in passato da attività di scavo e riempimento con discarica di materiali inerti nonché l'esistenza in prossimità dell'ATE di pozzi adibiti a consumo umano. A tale preoccupazione la Provincia, come emerge dalla motivazione della proposta, ha fatto fronte mediante l'apposizione di una specifica prescrizione, secondo il progetto approvato dalla Consulta Cave Provinciale. Quanto agli altri rilievi formulati dal Comune, concernenti la viabilità e la riqualificazione ambientale della zona, la Provincia richiama le valutazioni compiute in sede di redazione del piano, escludendo elementi nuovi rispetto a quelli già noti a tale momento. Il Collegio, tenuto anche conto della natura pianificatoria dell'atto (cfr. Cons. St. Sez. VI, 4.4.2011, n. 2083 secondo cui esso non richiede motivazione ed è sindacabile soltanto in funzione della logica intrinseca alle scelte effettuate), ritiene sufficiente l'esposizione delle ragioni da parte della Provincia a sostegno della propria proposta, riassunte nella scheda richiamata dalla deliberazione, in accoglimento parziale delle osservazioni comunali. Invero, in disparte la discrezionalità tecnica in ordine ai rimedi adottati, sindacabile solo per evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nella specie non evidenziati dal Comune, bisogna considerare che la richiesta di stralcio dell'area come unico rimedio prospettato dal Comune appare misura sproporzionata ove sussistano soluzioni alternative adeguate e sostenibili. Nella specie, la Provincia ha valutato le criticità stralciando un giacimento ed individuando soluzioni per i rischi connessi allo scavo in falda, giudicando questi gli unici elementi di novità delle osservazioni del Comune rispetto a caratteristiche della zona già note e valutate in sede di redazione di piano. La proposta di piano appare allora frutto di un corretto esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica, sulla base di valutazioni che non evidenziano errori di fatto, peraltro confermate anche dall'istruttoria successivamente svolta dalla Giunta regionale, e che consentono lo sfruttamento delle risorse naturali nei limiti di una ragionevole subordinazione dell'interesse privato a quelli pubblici, prevalenti, riferiti alla tutela dell'ambiente.»

## **PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1447 del 21/10/2011 - Relatore: Stefano Tenca -  
Presidente: Giorgio Calderoni



**Sintesi: L'acquisizione di proposte nel corso del lungo iter procedimentale che precede il perfezionamento del Piano cave è funzionale alla miglior ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, in quanto l'intervento anche a più riprese dei soggetti privati direttamente interessati dalla pianificazione (perché portatori dell'aspirazione al miglior sfruttamento delle risorse economiche disponibili) è idoneo ad offrire agli organi competenti un quadro d'insieme più ricco e completo, capace di giovare al compimento delle scelte definitive.**

Estratto: «La doglianza è priva di pregio. 3.1 L'acquisizione di proposte nel corso del lungo iter procedimentale che precede il perfezionamento del Piano cave è funzionale alla miglior ponderazione di tutti gli interessi coinvolti. L'intervento anche a più riprese dei soggetti privati direttamente interessati dalla pianificazione (perché portatori dell'aspirazione al miglior sfruttamento delle risorse economiche disponibili) è idoneo ad offrire agli organi competenti un quadro d'insieme più ricco e completo, capace di giovare al compimento delle scelte definitive. Detta regola è consacrata all'art. 10 comma 1 lett. b) della L. 241/90, che contempla l'obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti che i soggetti legittimati presentano all'amministrazione. In proposito la legge sul procedimento non introduce termini né prescrive di avanzare prospettazioni in un'unica soluzione, per cui l'attività istruttoria si svolge in assenza di regole rigide e formali e le sollecitazioni ed integrazioni possono anche essere formulate in più occasioni fino a quando l'iter non è ultimato. I soggetti portatori di interessi contrapposti o di tipo diverso, come il Comune ricorrente, godono delle stesse opportunità di intervento e possono altresì invocare il principio di leale collaborazione tra soggetti pubblici e privati.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2096 del 04/04/2011 - Relatore: Roberto Garofoli -  
Presidente: Giuseppe Severini

**Sintesi: I provvedimenti che consentono l'attività estrattiva sono illegittimi se la comunicazione di avvio del relativo procedimento non è stata comunicata alle controparti del giudizio civile instaurato per l'accertamento della proprietà dell'area.**

Estratto: «Non è consentito, al riguardo non considerare che:• approvato il regolamento comunale del 1995, il sig. M., la sorella R.P. ed i fratelli R.U. e R.S., in qualità di eredi, presentarono istanza di rinnovo della concessione, i primi due pro-quota e i fratelli R. per l'intero. • tra i R. e tra questi e i M. pende un contenzioso davanti al giudice civile;• dopo le modifiche arretrate al regolamento nel 2005 e l'introduzione della norma (art. 15) che disciplina i casi di comunione in ordine alla titolarità degli agri marmiferi, con istanza del 28 gennaio 2005, i M., sostenendo di essere titolari di una quota pari al 50% del mappale n. 460, hanno contestato la legittimità dell'autorizzazione del 2002, chiedendo di essere avvisati, in quanto contitolari dalla concessione, di ogni eventuale procedimento amministrativo relativo al predetto mappale.Si tratta, ad avviso del Collegio, di circostanze per effetto delle quali il Comune avrebbe dovuto assicurare, in seno al procedimento avviato per il rilascio di autorizzazioni in favore dei R., una adeguata partecipazione procedimentale dei M., quale garanzia spettante a soggetti che dal provvedimento finale hanno a più riprese manifestato di poter subire un pregiudizio.Si tratta, invero, di soggetti titolari di un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica, posizione, peraltro, ben nota all'Amministrazione comunale per effetto delle circostanze sopra riportate.»

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.604 del 31/03/2011 - Relatore: Giovanni Tulumello -  
Presidente: Filoreto D'Agostino

**Sintesi: L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento rende illegittimo il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava.**

Estratto: «Ritenuto che appare pertanto documentalmente verificata la fondatezza della censura in esame, sia – dal punto di vista formale - per non avere l'amministrazione comunicato l'avvio del procedimento di autotutela, sia – dal punto di vista sostanziale - perché non è stata data dimostrazione in giudizio (ai sensi dell'art. 21-octies, cpv. l. m. 241 del 1990) che il contraddittorio procedimentale sia comunque avvenuto o che lo stesso, ove esplicito, non avrebbe potuto condurre ad un assetto dispositivo degli interessi diverso da quello fissato dal provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2010 , n. 7334).»

## **PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANO CAVE**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4643 del 18/09/2013 - Relatore: Bernhard Lageder -  
Presidente: Giuseppe Severini

**Sintesi: La pianificazione di settore delle attività estrattive (come la generale pianificazione urbanistica) deve contemperare la pluralità degli interessi coinvolti: dall'interesse economico delle imprese esercenti l'attività stessa, a quegli volti ad assicurare un razionale assetto e sviluppo del territorio e a tutelare ulteriori interessi di rango costituzionale, che attengono alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (articoli 9 e 32 della stessa carta costituzionale); è dunque illegittimo il piano regionale che non risulti preceduto da una debita considerazione delle osservazioni avanzate dal Comune interessato.**

Estratto: «In linea di principio, deve confermarsi la statuizione di primo grado, con la quale sono state accolte le censure di violazione delle garanzie partecipative dei Comuni nel procedimento di pianificazione in questione, alla luce della disciplina legislativa regionale applicabile razione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, da interpretare in un'ottica costituzionalmente orientata. Giova al riguardo premettere che: - l'art. 2 l. reg. 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), al primo comma, prevede che il PRAE è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere della Commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 3, "sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province", e, all'ottavo comma, stabilisce che "il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le Commissioni consiliari competenti"; - la pianificazione di settore delle attività estrattive (come la generale pianificazione urbanistica) deve contemperare la pluralità degli interessi coinvolti: dall'interesse economico delle imprese esercenti l'attività stessa, a quegli volti ad assicurare un razionale assetto e sviluppo del territorio e a tutelare ulteriori interessi di



## TITOLO PAESAGGISTICO --> ATTIVITÀ ESTRATTIVE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4362 del 17/07/2018 - Relatore: Oswald Leitner -  
Presidente: Sergio Santoro

**Sintesi: La disciplina prevista dagli artt. 146 e 150, D.L.vo n. 42/2004 si applica alle attività estrattive autorizzate precedentemente all'apposizione del vincolo.**

Estratto: «3. Ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di gravame, avente carattere assorbente. I provvedimenti impugnati con tale motivo si fondano sull'assunto che la disciplina prevista dagli artt. 146 e 150, D.L.vo n. 42/2004 si applichi anche alle attività estrattive autorizzate precedentemente all'apposizione del vincolo giusta D.M. 23 luglio 2009. Una simile interpretazione non appare condivisibile, ove si consideri che essa si pone in contrasto con il dato letterale delle norme di cui si vorrebbe fare applicazione. 3.1. Invero, l'art. 146 citato dispone: "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d) e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". Pertanto, "2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione". Dall'analisi del secondo comma dell'articolo 146 si ricava che l'autorizzazione paesaggistica occorre soltanto per le iniziative successive all'apposizione del vincolo. Del resto, qualora il legislatore avesse voluto sottoporre le attività estrattive già autorizzate e in esercizio ad una verifica di compatibilità rispetto al nuovo vincolo, lo avrebbe previsto espressamente, di modo da farvi rientrare sia le attività da intraprendere che quelle già intraprese. Una simile soluzione interpretativa trova conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, a cui questo Collegio intende aderire, che in fattispecie analoga, ha chiarito: "Nell'esegesi degli articoli 139 e 143 del D.L.vo n. 42/2004 si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non sia opponibile, e dunque non imponga la richiesta di autorizzazione paesaggistica, tra l'altro, nei casi di interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime e di cui sia già iniziata l'esecuzione ..." (cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 17 giugno 2010, n. 3851). Il T.A.R. del Molise ha evidenziato che, sul tema in questione, vi sarebbe anche un orientamento diverso, poiché: "la stessa Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 10 settembre 2009, n. 5459 ha esaminato una fattispecie simile in cui si controverteva sulla possibilità che la normativa regionale sopravvenuta di tutela del paesaggio, disponesse il dimezzamento della cubatura già assentita in forza di risalente convenzione di lottizzazione in buona parte già eseguita e con opere di urbanizzazione relativa all'intervento da completare già avviate ed ha ritenuto, anche con riferimento alle dedotte censure di illegittimità costituzionale dello ius superveniens, che la normativa regionale sopravvenuta, di particolare rigore, trova piena giustificazione nell'esigenza di salvaguardare un paesaggio di incomparabile bellezza, precisando che nella valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia del

paesaggio, anche a tutela delle generazioni future, e quello individuale ed imprenditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici, trova piena legittimità costituzionale la previsione regionale, estesa anche alla lottizzazioni in corso". Tale secondo principio di diritto, però, risulta affermato per ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Sardegna n. 8/2004, laddove nel caso di specie si discute della legittimità di un mero atto amministrativo. Pertanto, nel caso della sentenza da ultimo citata, gli atti impugnati trovavano una propria copertura proprio nella legge regionale. Aggiunge, poi, il T.A.R. Molise che "non ricorrono nel caso di specie le condizioni per il ricorso all'analogia prospettata da Cons. Stato 3851/2010 in quanto in materia edilizia il conflitto risolto dall'art. 15, comma 4 D.P.R. n. 380/2001 è tra diritto di proprietà e la potestà di pianificazione urbanistica, mentre nel caso del vincolo paesaggistico sopravvenuto il conflitto da risolvere è tra il diritto di proprietà e la tutela del paesaggio che, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, riveste una posizione di rilievo assoluto ed incomprimibile nella gerarchia dei valori costituzionali". In realtà, chiamato a verificare la legittimità del provvedimento con cui il MIBAC - Direzione Regionale di Campobasso aveva inibito i lavori di realizzazione di un impianto eolico precedentemente autorizzato, "sul presupposto che con D.M. 23 luglio 2009 è stato sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio dei comuni di Cercepiccola, S. Giuliano del Sannio e Cercemaggiore" (trattasi dunque dello stesso decreto ministeriale posto a fondamento degli atti impugnati in questa sede), con la citata sentenza n. 3851/2010, il Consiglio di Stato ha affermato che "sul piano sistematico, l'art. 146 in commento deve coordinarsi con il principio della tutela dell'affidamento; chi ha ottenuto un titolo edilizio (del quale è condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di esso), non può vedere rimessa in discussione la validità e la eseguibilità del titolo edilizio per effetto del sopravvenuta vincolo paesaggistico". Pertanto, con la sentenza n. 3851/2010, il Consiglio di Stato non ha risolto il conflitto tra diritto di proprietà e la potestà di pianificazione urbanistica, ma, come nel caso di specie, il conflitto tra diritto di impresa connesso al diritto di proprietà e la stessa pubblica amministrazione che, senza copertura normativa, vorrebbe sottoporre al sopravvenuto vincolo paesaggistico anche le attività già autorizzate.»

**Sintesi: Anche qualora si ritenga che le attività imprenditoriali già in esercizio vadano rivalutate rispetto ad un vincolo sopravvenuto, bisogna altresì ritenere che esse possano essere inibite solo all'esito di una specifica valutazione negativa rispetto al vincolo sopravvenuto.**

Estratto: «3.2. Analogo ragionamento come per l'art. 146 citato, vale in ordine alla diffida "dal dare inizio a lavori di coltivazione di cava", impartita ai sensi dell'articolo 150, comma 1, lett. a), D.L.vo n. 42/2004. Anche in questo caso, l'espressione usata dalla norma, ovvero "inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio", sembra riferirsi a lavori non previsti e, dunque, non valutati sotto il profilo ambientale, neppure sotto un regime previgente. Nella specie, l'Amministrazione non ha considerato che l'autorizzazione all'esercizio della cava è stata rilasciata allorquando sull'area in questione esisteva già il vincolo del D.M. 16 novembre 1994, mentre non risulta effettuata alcuna verifica di incompatibilità dell'attività di coltivazione della cava con il vincolo sopravvenuto. Ritiene, poi, la sentenza impugnata come dall'esegesi degli articoli 150, comma 1, 151 e 157 del D.L.vo n. 42/2004 "risulta evidente che se gli organi competenti hanno per legge il potere di interdire o sospendere lavori già iniziati prima dell'avvio del

procedimento di imposizione del vincolo ... , ciò implica la codificazione per legge della prevalenza dell'esigenza di tutela paesaggistica rispetto al diritto del privato di eseguire lavori ed opere pur legittimamente autorizzate ma in contrasto con le predette esigenze di tutela successivamente venute in evidenza".Tuttavia, poiché gli articoli citati hanno ad oggetto "lavori ... capaci di recare pregiudizio al paesaggio", è necessario ritenere che la prevalenza vada accertata in concreto e non, come nel caso di specie, in astratto. Diversamente argomentando, si perverrebbe all'assurda conclusione per cui tutte le attività già esercitate nei Comuni oggetto del vincolo sopravvenuto, possano e debbano essere sospese per effetto della mera pubblicazione del D.M. 23 luglio 2009. Pertanto, qualora si ritenga che – pur in assenza di previsione di legge - le attività imprenditoriali già in esercizio vadano rivalutate rispetto ad un vincolo sopravvenuto, bisogna altresì ritenere che esse possano essere inibite solo all'esito di una specifica valutazione negativa rispetto al vincolo sopravvenuto.Per converso, la sentenza impugnata assume che, nel caso di specie, sarebbe irrilevante "la mancata verifica in concreto della compatibilità dell'attività di cava con il vincolo paesaggistico sopravvenuto", poiché l'ordine di sospensione "è finalizzato non a vietare l'attività in questione ma ad impedire il prosieguo in mancanza di una verifica di compatibilità con il vincolo sopravvenuto ...".Tuttavia, nel caso di vincolo sopravvenuto – e ove questo sia da ritenere retroattivo – appare più corretto inibire un'attività imprenditoriale solo all'esito di un'accertata incompatibilità con il nuovo vincolo, anziché sospenderla sine die.»

## **TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> ACQUISTO ALLA MANO PUBBLICA --> AVOCAZIONE CAVE**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.5258 del 10/10/2012 - Relatore: Antonio Bianchi -  
Presidente: Marzio Branca

**Sintesi: La procedura di avocazione prevista dall'art. 45 R.D. 1443/1927 può essere attivata esclusivamente in danno del proprietario che negligenemente non intraprenda lo sfruttamento della cava o non dia ad essa adeguato sviluppo.**

**Sintesi: In caso di proprietario che negligenemente non intraprenda lo sfruttamento della cava o non dia ad essa adeguato sviluppo, la P.A. può avocarla e darla in concessione a terzi soltanto una volta che il titolare sia stato diffidato a sfruttare il giacimento e abbia mantenuto la condotta inerte.**

**Sintesi: Il fatto che il proprietario della cava abbia presentato formale istanza di coltivazione ed abbia intrapreso vittoriosamente specifiche cause civili finalizzate a rientrare nella disponibilità del bene dimostra una chiara e seria volontà di sfruttarlo ed esclude la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 45 R.D. 1443/1927.**

**Sintesi: La pretesa del proprietario della cava di rientrarne in possesso per cessazione di un pregresso contratto di locazione non può sostanziare l'ipotesi di mancata coltivazione della**